

AIFI

Associazione Italiana del Private Equity,
Venture Capital e Private Debt

Manifesto AIFI su tematiche connesse alla Riforma fiscale

Si ringrazia:

ADVANT Nctm

ANDERSEN

Bernoni
Grant Thornton

BDO

BonelliErede
with LOMBARDI

Bird & Bird

CBA

CHIOMENTI

Deloitte.

DENTONS

DITANNO ASSOCIATI
LEGALE • TRIBUTARIO

EY

FOGLIA & PARTNERS
TAX • LEGAL

Freshfields Bruckhaus Deringer

FRM
FACCHINI
ROSSI
MICHELUTTI
STUDIO LEGALE TRIBUTARIO

GattiPavesiBianchiLudovici

GIANNI &
ORIGONI

GIORDANO | MEROLLE

GIOVANNELLI E ASSOCIATI
studio legale

GITTI AND PARTNERS
studio legale associato

Hogan
Lovells

K&L GATES

KPMG

Legance

Linklaters

L M S

MAISTO E ASSOCIATI

Molinari Agostinelli
studio legale

PAVIA e ANSALDO
STUDIO LEGALE

PeA

PedersoliGattai

Pirola
Pennuto
Zei

STUDIO
TCL

pwc | PwC TLS

RUSSO DE ROSA ASSOCIATI
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

+simmons
simmons

STUDIO
RST

TECA

VASAPOLLI
& ASSOCIATI
TAX AND LAW FIRM

wst

Manifesto AIFI su tematiche connesse alla Riforma fiscale

Miglioramento della fiscalità dei fondi chiusi, incentivi, IRES

A) Aliquota IRES ridotta ad alcune condizioni, quali il reinvestimento degli utili

Il problema

Si prevede la riduzione dell'aliquota dell'IRES applicabile alla base imponibile per le imprese che, entro i due periodi d'imposta successivi a quello nel quale è prodotto il reddito, (i) hanno impiegato una somma corrispondente in tutto o in parte al reddito in investimenti "qualificati", in nuove assunzioni o in schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili, (ii) non hanno distribuito ovvero destinato il reddito a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ("*recapture*").

Inoltre, le imprese che non beneficiano dell'aliquota IRES ridotta, potranno fruire, in alternativa, di eventuali incentivi fiscali "potenziati" relativi a detti investimenti.

Il legislatore delegato stabilirà i soggetti destinatari della disciplina, la misura dell'aliquota e i criteri per l'individuazione degli investimenti qualificati.

Dovranno essere individuati anche i criteri di determinazione degli importi agevolabili e il momento di effettuazione degli investimenti.

La proposta

Sotto il profilo soggettivo, stante la finalità dichiarata della misura di favorire la competitività delle imprese e aumentare l'attrattività del sistema-Paese per gli investitori, anche esteri, è auspicabile che possano fruire della nuova disciplina anche le società ed enti non residenti, limitatamente al reddito d'impresa prodotto dagli stessi in Italia mediante una stabile organizzazione. A questo riguardo è necessario che il legislatore delegato adegui le modalità di applicazione del meccanismo di *recapture*, stante la titolarità ultima in capo alla casa madre del potere di disporre degli utili prodotti dalla stabile organizzazione.

Sotto il profilo oggettivo, gli investimenti qualificati dovrebbero essere quelli relativi ai beni materiali e immateriali strumentali nuovi "Industria 4.0" e alle spese per ricerca e sviluppo, anche nell'ambito del patent box. Tuttavia, la legge delega non preclude la possibilità che ulteriori investimenti siano ammessi al beneficio in sede di attuazione.

Si ritiene corretto che per l'individuazione del reddito vada fatto riferimento a quello complessivo, al netto delle perdite riportate dai precedenti periodi d'imposta. E' necessario, tuttavia, un coordinamento normativo nel caso di società che possono beneficiare dell'aliquota ridotta in annualità in cui aderiscono ad un consolidato fiscale.

Qualora non vi sia un reddito dichiarato (ad es. in caso di perdita fiscale) si ritiene opportuno consentire anche in questo caso il riporto in avanti degli investimenti eventualmente effettuati. Lo stesso dovrebbe avvenire qualora gli investimenti siano superiori a quelli richiesti dalla disciplina: l'eccedenza potrebbe essere riportata in avanti

per beneficiare dell'aliquota ridotta nei periodi successivi; nel caso opposto, si dovrebbe procedere alla integrazione dell'aliquota con riferimento alla porzione di reddito dichiarato corrispondente al rapporto tra l'importo che si sarebbe dovuto investire e quello effettivamente impiegato.

Poiché i bienni successivi a ciascun periodo d'imposta sono destinati a sovrapporsi, parzialmente, appare auspicabile l'introduzione della presunzione che gli investimenti si riferiscano sempre al biennio più lontano nel tempo.

È opportuna l'introduzione di apposite previsioni normative intese a stabilire che: (i) si considerano distribuiti prioritariamente gli utili degli esercizi precedenti per i quali è decorso il vincolo "biennale"; (ii) se l'utile è utilizzato per coprire le perdite, si presume che lo stesso si riferisca all'esercizio più recente.

Con particolare riferimento alle tipiche strutture di acquisizione degli operatori del private equity si evidenzia come il limite alla distribuzione di utili possa risultare di difficile applicazione nelle ipotesi in cui Newco non sia fusa con Target e debba ricevere dividendi al fine del servizio del debito. In questo specifico caso potrebbe ipotizzarsi di non penalizzare la distribuzione "interna" alla struttura di acquisizione rendendo omogeneo il trattamento a quello che si avrebbe nel caso di fusione. A quest'ultimo riguardo dovrebbe confermarsi che lo schema del "leverage buy out" non costituisce una forma di distribuzione.

Sempre con riferimento al settore del private equity sarebbe opportuno verificare il concreto ambito di applicazione degli "schemi stabili di partecipazione dei dipendenti agli utili", valutandone anche l'estensione alle ipotesi di coinvestimento del management caratterizzate da diritti patrimoniali rafforzati.

In generale per i gruppi potrebbe prevedersi la possibilità di investimento indiretto, ossia effettuato non direttamente dalla società che beneficia dell'aliquota ridotta ma da altre consociate a cui la beneficiaria può aver fornito risorse attraverso conferimenti di capitale o anche distribuzioni di utile "interne" al gruppo, trattato a questi fini come soggetto unitario (ad esempio in caso di consolidato fiscale).

Infine, è necessario valutare l'effettivo beneficio derivante da tale agevolazione, che potrebbe essere sensibilmente ridotto in seguito al recepimento della direttiva UE/2022/2523 (Pillar II), cui è connessa l'introduzione di una global minimum tax finalizzata a garantire un livello di tassazione complessivo non inferiore al 15%.

B) Participation exemption per soggetti IRES che investono nei fondi di investimento

Il problema

Sin dall'origine, il regime di fiscalità dei fondi ha mirato sostanzialmente a replicare, sia pure con alcune semplificazioni, il medesimo regime tributario che sarebbe stato applicabile agli investitori qualora avessero investito direttamente e non tramite i fondi stessi, e ciò al fine di evitare discriminazioni che avrebbero potuto favorire in modo distortivo l'una piuttosto che l'altra modalità di investimento.

La logica di quasi “trasparenza” che caratterizza la fiscalità dei fondi, però, non ha tenuto conto dell’introduzione del regime di *participation exemption*, con la conseguenza che l’investimento in un portafoglio di partecipazioni societarie effettuato direttamente da una società commerciale beneficia di un regime molto più favorevole rispetto all’ipotesi in cui la medesima tipologia di investimento venga effettuata dalla medesima società indirettamente attraverso un fondo di investimento.

La proposta

Al fine di rispondere a esigenze di equità e neutralità, nonché di eliminare distorsioni sempre più evidenti, soprattutto alla luce di una tendenza chiara che concentra gli investimenti alternativi in capo a veicoli societari, si propone di consentire l’applicazione per trasparenza del regime di *participation exemption* anche all’investimento effettuato in fondi di investimento che investono in partecipazioni societarie. In particolare, l’articolo 87 del TUIR potrebbe essere modificato nel senso di estendere il regime di esenzione (sempre nei limiti del 95%) ai proventi derivanti dall’investimento in fondi di investimento, italiani ed esteri, (i) a condizione che la partecipazione nel fondo sia iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie della società sin dal primo periodo di possesso e (ii) limitatamente alla porzione di proventi che deriva da investimenti “qualificati”, intendendosi per tali gli investimenti, detenuti per un periodo minimo di 12 mesi, in quote o azioni di società che svolgono una attività commerciale e che sono residenti in Italia o all’estero in una giurisdizione che non si consideri a fiscalità privilegiata.

In aggiunta, in conformità ai principi della libertà di stabilimento e di libera circolazione dei capitali di cui agli articoli 49 e 63 del TFUE, vigenti all’interno dell’Unione Europea, il legislatore potrebbe riconoscere la *participation exemption* anche alle società non residenti senza stabile organizzazione in Italia (nelle fattispecie in cui non sono applicabili le norme di esenzione interna oppure i Trattati contro le doppie imposizioni), come recentemente statuito dalla Cassazione nelle sentenze n. 21261/2023 e 27267/2023.

C) Bonus aggregazioni strutturali nel tempo

Il problema

Per favorire la crescita dimensionale e lo sviluppo delle imprese italiane, aumentando la loro competitività sui mercati internazionali, soprattutto in considerazione della grande incertezza che caratterizza l’attuale contesto economico nazionale e internazionale, sarebbe auspicabile un’iniziativa di ampio respiro sistematico a livello fiscale. Si chiede, pertanto, che vengano previste delle norme volte ad incentivare fiscalmente (in modo strutturale ed in alcuni casi a saldo zero per le casse erariali) le operazioni di aggregazione tra imprese indipendenti, attuate tramite operazioni di conferimento, fusione e scissione.

La proposta

Si chiede che vengano effettuati una serie di interventi legislativi, di tipo strutturale, finalizzati:

- a) Al riconoscimento fiscale (gratuito fino a [5] milioni di euro e soggetto, solo su opzione, ad una imposta sostitutiva per i maggiori valori eccedenti tale importo), dei maggiori valori contabili scaturenti dalle operazioni di aggregazione. Al fine di agevolare il rafforzamento del processo di avvicinamento dei valori fiscali a quelli civilistici, di cui all'art. 9, comma 1, lett. c) della Legge Delega, si tratterebbe, in sostanza, di re-introdurre nel nostro ordinamento, ma questa volta in modo strutturale, una previsione molto simile a quella già nota come "Bonus Aggregazioni" (da ultimo re-introdotto come misura temporanea dal cosiddetto D.L. Crescita 2019).
- b) Alla riduzione del periodo di ammortamento dei maggiori valori (già riconosciuti fiscalmente ai sensi del punto precedente) di alcuni beni immateriali (e.g., avviamento).
- c) All'introduzione di un "bonus fiscale" per le operazioni di aggregazione di "successo"; intendendo per tali quelle in grado di generare, di fatto, un aumento del gettito fiscale rispetto alla situazione ex-ante, prevedendo pertanto un trattamento agevolato dei maggiori redditi rivenienti a seguito dell'aggregazione.

Profili che richiedono un riesame alla luce della riforma per non creare le inefficienze attuali

A) Base ACE

Il problema

La Legge Delega (Legge 9 agosto 2023, n. 111) prevede:

- (i) l'istituzione di un'aliquota IRES ridotta (cd. mini-IRES) condizionata all'impiego di utili in specifici investimenti e alla non distribuzione di tali utili; e
- (ii) la revisione e la razionalizzazione degli incentivi fiscali alle imprese considerando la suddetta mini-IRES nonché l'introduzione della cd. Global Minimum Tax.

Le suddette modifiche richiedono pertanto un coordinamento, tra l'altro, con il beneficio ACE.

La proposta

Pur tenuto conto che nell'attuale approccio attuativo della riforma si propende per l'abrogazione, si ritiene auspicabile la convivenza del regime ACE e della mini-IRES poiché l'ACE: (i) favorisce la patrimonializzazione delle società con l'accantonamento degli utili,

nonché con gli apporti in denaro dei soci; (ii) assicura una patrimonializzazione che perduri nel tempo, mentre la mini-IRES è una misura temporanea (limitata ad un biennio); e (iii) è in linea con le misure previste a livello comunitario per favorire la riduzione del debito a vantaggio del capitale proprio (cfr. la proposta di Direttiva della Commissione Europea denominata DEBRA – *Debt equity Bias RedUction Allowance*). È altresì auspicabile che il regime ACE sia modificato per evitare che, in capo ai soggetti che ricadono nel perimetro applicativo della Global Minimum Tax, il suo utilizzo comporti una riduzione del livello di tassazione effettiva inferiore al 15% (e.g. la possibilità in tali casi di convertire l'ACE in un credito d'imposta compensabile orizzontalmente con imposte diverse dall'IRES ed IRAP).

Infine, il legislatore potrebbe rafforzare il regime ACE per le patrimonializzazioni effettuate in occasione di operazioni straordinarie e/o cambi di proprietà, al fine di incentivare (i) le aggregazioni e (ii) la crescita dimensionale delle imprese, fattispecie che al momento non beneficiano di alcun incentivo fiscale.

In ottica di *favor* rispetto alle operazioni di *merger leveraged buy out* caratterizzate da un genuino cambio di controllo, il legislatore potrebbe altresì prevedere espressamente che le operazioni di re-investimento poste in essere dai soci venditori mediante i quali i medesimi giungono a detenere una partecipazione di minoranza nella società-holding (HoldCO) operante quale socio unico della società-veicolo (BidCo) tramite cui si è addivenuto all'acquisizione della società-target (Target), debba essere escluso dall'applicazione delle disposizioni antielusive di cui all'art. 10 del DM 3 agosto 2017, nonché della clausola generale antiabuso di cui all'art. 10-bis della L. 212/2000.

Alla luce dell'attuale *trend* dei tassi d'interesse che, *de facto*, compromettono l'appetibilità del regime ACE, il legislatore potrebbe ripristinare, ai fini della determinazione dell'aliquota del rendimento nozionale del capitale proprio, il riferimento ai rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici (aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio), come inizialmente disposto dal comma 3 dell'art. 1 del Decreto Legge 201/2011.

B) Regime fiscale delle persone fisiche che sottoscrivono quote di fondi sul mercato secondario

Il problema

Le persone fisiche che sottoscrivono quote di OICR/FIA mobiliari chiusi, ad una data diversa da quella iniziale di istituzione del fondo, sostenendo un costo di sottoscrizione più alto del relativo valore nominale delle quote, in caso di liquidazione o rimborso non possono compensare il maggior costo fiscale di sottoscrizione con i redditi di capitale realizzati in costanza di partecipazione al fondo. La crescita del mercato secondario, alimentato da un sempre maggior interesse degli investitori privati, rischia di essere penalizzato dall'attuale regime fiscale.

La proposta

Dalla detenzione di quote di OICR mobiliari chiusi (inclusi i FIA mobiliari) possono derivare redditi sia in sede di distribuzione periodica dei proventi, che in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote/azioni possedute. Tali redditi appartengono alla categoria dei redditi di capitale (di cui all'art. 44, comma 1, lettera g) del TUIR) ovvero a quella dei redditi diversi (di cui all'art. 67, comma 1, lettera *c-ter*) del TUIR), come chiarito dalla Circolare 10 luglio 2014 n. 21/E, risultando soggetti a tassazione ai sensi dell'art. 26-*quinqies* del DPR 600/73.

Mentre i proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento sono imponibili quali redditi di capitale per il loro intero ammontare, i proventi percepiti a seguito di rimborso, liquidazione o cessione delle quote sono imponibili, sempre come redditi di capitale, come differenza tra l'importo percepito e il costo medio ponderato di acquisto o sottoscrizione. Nell'ipotesi di rimborso o di liquidazione del fondo, il sottoscrittore del fondo che ha acquistato le proprie quote sul mercato secondario ad un prezzo superiore al relativo valore nominale, rischia di non poter compensare tale maggior valore con le ultime distribuzioni disponibili. Ciò in quanto i rimborsi, in linea con quanto previsto dal "Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio" adottato da Banca d'Italia con provvedimento del 19 gennaio 2015, sono disposti a fronte di disinvestimenti e possono essere qualificati come tali sino a quando i sottoscrittori non abbiano ricevuto un ammontare pari alla "totalità dei versamenti effettuati". Tutti gli importi distribuiti in eccesso sono qualificati come proventi. Per "versamenti effettuati" devono intendersi solo quelli che costituiscono un contributo al capitale del fondo da parte del sottoscrittore. Pertanto, il maggior valore (fiscale) di sottoscrizione sostenuto sul mercato secondario rispetto al valore nominale delle quote rimborsato o liquidato, non potrà essere utilizzato in compensazione dei redditi di capitale distribuiti dal fondo, risultando solo utilizzabile in compensazione con altri redditi della stessa natura ed entro i limiti temporali previsti dalla legge.

Al fine di evitare la predetta penalizzazione, si potrebbe consentire la compensazione del maggior costo fiscale di sottoscrizione delle quote (rispetto al valore nominale delle stesse) con i redditi di capitale distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento.

C) Regime fiscale dei conferimenti di partecipazioni

Il problema

Per favorire le operazioni di conferimento aventi lo scopo riorganizzativo è auspicabile un'iniziativa di ampio respiro sistematico a livello fiscale che semplifichi e disciplini in modo compiuto il regime dei conferimenti di partecipazione.

La proposta

Con specifico riferimento ai conferimenti di partecipazioni ex art. 177, comma 2-bis, del Tuir, sarebbe opportuno:

- che per i conferimenti di partecipazioni detenute in società la cui attività consiste in via esclusiva o prevalente nell'assunzione di partecipazioni, tale attività sia determinata secondo valori contabili e non secondo valori di mercato, in aderenza a quanto previsto dall'art. 162-bis del Tuir;
- che per i conferimenti di partecipazioni di cui sopra si tengano conto nella determinazione delle soglie minime di partecipazione esclusivamente le partecipate di primo livello;
- che per i conferimenti di tale tipo sia prevista espressamente la possibilità di effettuarli in modo congiunto come già previsto dalla prassi dell'Agenzia delle Entrate per i conferimenti di partecipazioni di controllo ex art. 177, comma 2, del Tuir.

Con specifico riferimento ai conferimenti di partecipazioni ex art. 177, comma 2, del Tuir, sarebbe opportuno:

- introdurre nelle fattispecie in esso previste l'ipotesi dell'incremento del controllo senza che ciò sia legato ad un obbligo legale o ad un vincolo statutario;
- prevedere l'estensione del regime ai conferimenti di diritti parziali (usufrutto e nuda proprietà) a seguito dei quali il conferente riceve gli stessi diritti sulle quote della conferitaria;
- prevedere espressamente la possibilità di effettuare tali conferimenti in modo congiunto con conferimenti che ricadono nell'ambito dell'art. 175 del TUIR.

Più in generale, i conferimenti di partecipazioni previsti dagli artt. 177, comma 2, comma 2-bis e 175 del Tuir, richiedono una disciplina unica e completa che consenta di superare la sovrapposizione di tali disposizioni normative che si realizza in alcune fattispecie.

D) Revisione della disciplina delle operazioni esenti e delle detrazioni, rendendole maggiormente in linea con la normativa europea

Il problema

Nel settore finanziario, anche a seguito del sovrapporsi tra orientamenti giurisprudenziali comunitari e di prassi dell'Agenzia delle Entrate, sussistono ad oggi diverse incertezze sull'applicazione dell'esenzione IVA o della imponibilità ai fini Iva a diverse prestazioni di servizi.

Un ulteriore tema legato questa volta al settore del private equity riguarda la possibilità di detrarre o meno l'IVA sui *transaction cost* sostenuti dalla società veicolo (BidCo) costituita per acquistare una società target, con successiva fusione tra le due società. Gli orientamenti espressi dall'Agenzia delle Entrate sono contrari alla detrazione dell'IVA su tali costi poiché BidCo viene qualificata ai fini IVA come società holding ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera b), del D.P.R. 633 del 1972.

La proposta

Sono diversi i punti aperti in materia di regime di esenzione IVA che riguardano i servizi di investimento e le operazioni finanziarie:

- regime IVA applicabile alla consulenza finanziaria;
- regime IVA applicabile alla ricerca finanziaria.

Potrebbe essere auspicabile introdurre, in alternativa all'esenzione, l'opzione per fatturare con IVA le operazioni e i servizi finanziari come previsto per il settore immobiliare.

Occorrerebbe anche introdurre:

- una definizione chiara ed univoca di prestazioni accessorie ai servizi esenti;
- una definizione chiara dei servizi di mandato, mediazione e intermediazione, recependo la giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di prestazioni di interposizione nella circolazione dei titoli e nella prestazione di servizi.

Sul tema dell'IVA sui *transaction cost*, sarebbe opportuno un intervento normativo che possa definire che:

- le società, aventi o meno oggetto sociale tipico delle holding pure o miste, che raccolgono le risorse finanziarie dall'acquirente e dagli eventuali re-investitori, destinate a rimanere nella catena societaria costituita ad hoc ai fini dell'operazione di acquisizione e che effettueranno mera gestione di partecipazioni (tipicamente denominata come "*Holdco*" o "*Topco*"), senza effettuare alcuna altra attività, non sono "*soggetti passivi*" ai fini IVA e, rientrano nella fattispecie di cui al citato art. 4, comma 2, lett. b), del D.P.R. 633 del 1972;
- le società, aventi o meno oggetto sociale tipico delle holding pure o miste, che raccolgono le risorse finanziarie necessarie ai fini dell'effettuazione dell'acquisizione della società Target, destinate ad essere fuse per incorporazione (fusione diretta o inversa) dopo l'acquisizione della società Target (nello stesso periodo d'imposta dell'acquisizione oppure nel o nei successivi periodi d'imposta) e che effettueranno un'attività commerciale ai fini IVA una volta realizzata la predetta operazione di fusione, devono essere qualificate come "*soggetti passivi*" ai fini IVA in quanto svolgono un'attività preparatoria che è già parte integrante dell'attività economica che verrà svolta a seguito della fusione. A tali società non è quindi applicabile l'art. 4, comma 2, lett. b), D.P.R. 633 del 1972, in ragione della circostanza che l'attività effettiva non è quella di gestire partecipazioni per godere dei frutti da essa derivanti, ma esclusivamente quella di effettuare un'attività preparatoria al fine dell'effettivo svolgimento di un'attività commerciale ai fini IVA, da attuarsi mediante l'acquisto di attivi (partecipazione) che saranno utilizzati ai fini di operazioni soggetti ad IVA.

Le modifiche normative dovrebbero recepire quanto chiarito più volte dalla Corte di Giustizia e dalla Corte di Cassazione che ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli

acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertarne l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che sia, tuttavia, richiesto il concreto svolgimento dell'attività di impresa, potendo la detrazione dell'imposta spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio, purché finalizzate alla costituzione delle condizioni d'inizio effettivo dell'attività tipica e senza che rilevino, dunque, le ragioni per cui questa non ha concretamente inizio, salva, ovviamente, l'ipotesi di abuso del diritto alla detrazione.

L'intervento normativo sarebbe auspicabile anche alla luce di un orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate che ad oggi sembra essere consolidato.

E) Introduzione di una disciplina fiscale in materia di scissione societaria parziale di cui all'articolo 2506.1 del Codice civile

Il problema

L'operazione di "*scissione con scorporo*" consente alla società scissa di assegnare parte del proprio patrimonio a una (o più) beneficiaria(e) di nuova costituzione. La novità consiste nel fatto che le partecipazioni emesse dalla beneficiaria neocostituita sono attribuite alla stessa società scissa anziché ai soci di quest'ultima (come avviene nella scissione "tradizionale").

Ad oggi manca una disciplina fiscale ad hoc come evidenziato nei lavori preparatori alla delega fiscale.

La proposta

Ai fini delle imposte sui redditi, la scissione mediante scorporo:

- dovrebbe prevedere la ripartizione delle posizioni soggettive tra scissa e beneficiaria secondo le stesse modalità applicabili alle scissioni ordinarie ai sensi del citato art. 173, comma 4, del TUIR, rapportando il valore contabile degli asset o del compendio aziendale trasferito al valore del patrimonio netto contabile ante scissione;
- dovrebbe prevedere una disciplina in merito alla stratificazione fiscale del patrimonio netto della scissa. Ai sensi dell'art. 173, co. 9 del TUIR, la stratificazione, ossia la natura fiscale delle voci che compongono il patrimonio netto della scissa prima dell'operazione (riserve di capitale, riserve di utili), deve riflettersi sul patrimonio netto contabile della beneficiaria. La nuova disciplina dovrebbe prevedere di lasciare immutata la stratificazione patrimoniale della scissa, considerando il patrimonio della beneficiaria neocostituita formato da sole riserve di capitali, esattamente come avviene in caso di conferimento;
- rappresenta uno strumento alternativo al conferimento che non sempre beneficia della neutralità. Il legislatore dovrebbe quindi chiarire che la scelta del contribuente tra scissione mediante scorporo rispetto al conferimento non possa porre temi di abuso del diritto, posto che entrambe sono operazioni idonee a consentire il trasferimento di beni in una società neocostituita partecipata dalla società che effettua il trasferimento.

Anche ai fini delle imposte indirette, la scissione mediante scorporo dovrebbe essere disciplinata dalle disposizioni previste per le scissioni ordinarie. Pertanto, l'operazione:

- è fuori campo IVA (art. 2, co. 3, lett. D.P.R. 633/72);
- è soggetta ad imposta di registro in misura fissa di 200 euro (art. 4, co.1, lett. b) Tariffa Parte I allegata al D.P.R. 131/86);
- comporta l'applicazione di imposte ipotecaria e catastale entrambe in misura fissa di 200 euro, in presenza di immobili.

F) Revisione della normativa sulle società di comodo

Il problema e la proposta

L'attuale disciplina delle società di comodo, volta a contrastare le società non operative che non abbiano, cioè, un interesse effettivo allo svolgimento di attività commerciali, nasce nel lontano 1994 in un contesto dove esisteva disparità di tassazione tra società di capitali e persone fisiche (queste ultime particolarmente penalizzate). Considerato che con gli attuali regimi (es. cedolare secca) la situazione si è praticamente ribaltata a favore del regime fiscale delle persone fisiche, si ritiene opportuno proporre una revisione della disciplina delle società di comodo prevedendo (i) una revisione dei criteri per individuare le società di comodo (da aggiornare nel tempo), (ii) una riconfigurazione del sistema sanzionatorio oggi previsto (es. prevedendo l'indeducibilità dei costi delle società di comodo) e (iii) una revisione delle cause di esclusione, il tutto secondo i criteri direttivi della legge delega e in coerenza con i criteri e principi previsti dalla proposta di direttiva sulle shell entities.

G) Regime degli interessi di equalizzazione

Il problema

Nella recente risposta ad istanza di interpello n. 420/2023 (la "**Risposta**"), l'Agenzia delle Entrate ha analizzato alcuni profili fiscali in relazione ai cosiddetti "interessi da equalizzazione" ricevuti da investitori residenti in Italia in relazione alla partecipazione ad un fondo di investimento alternativo di diritto lussemburghese (il "**Fondo**").

Nella prassi di mercato, i regolamenti dei FIA prevedono un meccanismo di c.d. "equalizzazione" al fine di allineare la posizione finanziaria dei singoli investitori, indipendentemente dalle rispettive date di sottoscrizione. In particolare, l'equalizzazione prevede che gli investitori successivi siano tenuti a corrispondere, in occasione del primo richiamo dei loro impegni di sottoscrizione:

- un importo, a titolo di commissione di gestione, calcolato applicando ai loro impegni di sottoscrizione la medesima percentuale complessivamente versata sino a quel momento dagli investitori che hanno sottoscritto quote del fondo precedentemente;
- la propria quota proporzionale dei versamenti effettuati fino a quel momento dagli altri investitori, al netto di eventuali restituzioni, distribuzioni ovvero di rimborsi di cui questi ultimi siano stati nel frattempo destinatari;

- gli interessi sulle somme precedenti, maturati a decorrere dalla data del primo closing.

Anche il regolamento di gestione del Fondo oggetto della Risposta prevede un meccanismo di “equalizzazione”, che, tuttavia, sembra presentare alcune particolarità. Infatti, per quanto possibile desumere dal testo della Risposta, il gestore del Fondo avrebbe la facoltà (e non l’obbligo) di chiedere agli investitori successivi di versare un importo (definito “Additional Amount”), che ha la funzione di riconoscere agli investitori precedenti “una remunerazione per aver impegnato le proprie risorse finanziarie nel” Fondo “per un arco temporale più lungo rispetto agli” investitori successivi. Tale remunerazione è determinata applicando “il tasso di interesse primario”, maggiorato di uno *spread*, sulle somme che gli investitori successivi avrebbero dovuto versare se fossero stati ammessi come investitori nel Fondo alla data iniziale. L’importo dell’Additional Amount, laddove ne sia richiesto il versamento agli investitori successivi, deve essere distribuito agli investitori precedenti in proporzione ai conferimenti effettuati.

Ad avviso dell’Agenzia delle Entrate, l’Additional Amount (qualificato come “interest” nelle “distribution notice” inviate agli investitori), è riconosciuto agli investitori precedenti “in connessione all’impiego di capitale da questi effettuato” anteriormente agli investitori successivi, “nell’ambito del mandato conferito al gestore”. Di conseguenza, in linea con la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’Additional Amount rappresenti per gli investitori precedenti “un provento riconducibile ai redditi di capitale di cui all’articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR, il cui trattamento fiscale è equiparabile ad un provento distribuito (...) in costanza di partecipazione” al Fondo, con conseguente obbligo di applicazione della ritenuta.

La proposta

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate riguardano una ipotesi particolare di “interessi da equalizzazione” e non possono considerarsi applicabili *tout court* a tutte le diverse casistiche che si riscontrano nella prassi dei FIA.

L’interpretazione adottata nella Risposta, inoltre, non appare del tutto condivisibile, poiché l’importo dell’Additional Amount, tenuto conto delle modalità di calcolo del medesimo, non sembra essere correlato all’attività di gestione svolta dal gestore e al conseguente andamento del portafoglio e, quindi, non dovrebbe essere configurato come “provento distribuito ... in costanza di partecipazione” al Fondo.

Nel contesto della revisione dei redditi di natura finanziaria, previsto dall’art. 5, comma 1, lett. d), della Legge Delega, che dovrebbe comportare anche una riformulazione organica delle previsioni relative al reddito di cui all’attuale art. 44, comma 1, lett. g) del TUIR (che attualmente si ritrovano anche in provvedimenti legislativi diversi dal TUIR), si chiede di precisare (nel testo dei decreti delegati e/o delle relative relazioni illustrative) che (i) tale reddito comprende anche gli interessi da equalizzazione, solo se e nella misura in cui il

relativo importo dipenda da un'attività di investimento del gestore e sia quindi correlato all'andamento degli asset del FIA e che (ii) laddove le condizioni sub (i) non siano rispettate, gli interessi in questione siano trattati al pari degli "interessi compensativi" non soggetti a tassazione per i percipienti diversi dai soggetti in regime di reddito di impresa.

Tematiche di fiscalità internazionale

A) Libera circolazione di capitali e regime fiscale dei fondi extra ue

Il problema

Per favorire gli investimenti internazionali in Italia, ed in linea con il costante orientamento della Corte di Giustizia dell'Unione Europea recentemente ribadito anche da taluni arresti della Corte di Cassazione, sarebbe auspicabile un'iniziativa di ampio respiro sistematico a livello fiscale in esecuzione di quanto previsto dall'art. 3 lett. a) della Legge Delega. Si chiede che venga prevista una norma in forza della quale anche i fondi di investimento europei con gestore "vigilato" extra europeo nonché quelli extra europei "vigilati", purché localizzati nei medesimi Paesi white list, non debbano scontare imposte sui dividendi e capital gain, al pari dei fondi italiani e degli altri fondi europei. Si chiede inoltre di precisare che detto regime di esenzione risulti applicabile anche ai fondi che investano per il tramite di veicoli dedicati.

La proposta

Dopo l'approvazione della norma prevista ai commi 631-633 della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 30 dicembre 2020), che ha sostanzialmente eliminato la discriminazione tra fondi istituiti in Stati membri dell'Unione europea o aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo e che consentono un adeguato scambio di informazioni e fondi italiani, applicando anche ai fondi UE/SEE il regime di esonero da tassazione dei dividendi e delle plusvalenze, si chiede l'estensione della stessa norma anche ai fondi UE/SEE con gestore extra europeo "vigilato" e a quelli non europei "vigilati" istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni. E ciò al fine di rendere l'ordinamento interno pienamente compliant con la libertà di circolazione dei capitali stabilita dall'art. 63 TFUE che, come noto, si estende anche ai Paesi terzi. Anche Assonime ha evidenziato (nell'ambito della consultazione sulla bozza di legge di bilancio 2023) la stessa posizione. Il riconoscimento dell'esenzione anche al caso in cui i fondi (sia quelli UE/SEE che gli altri white list) investano tramite veicoli dedicati (società *holding*) risulta essenziale in considerazione delle funzioni operative e "strutturali" generalmente svolte da detti veicoli (*inter alia* di segregazione, subordinazione, garanzia, co-investimento, ecc.).

B) Regime fiscale della trasparenza delle società estere, da non applicare ai fondi

Il problema

Tra le norme della Legge delega, l'art. 6 comma 1 lett. g) richiede la "*razionalizzazione in materia di qualificazione fiscale interna delle entità estere prendendo in considerazione la loro qualificazione di entità fiscalmente trasparente ovvero fiscalmente opaca operata dalla pertinente legislazione dello Stato o territorio di costituzione o di residenza fiscale*". Il problema che pone la citata norma è quello di comprendere se tale principio debba applicarsi anche ai fondi esteri, spesso costituiti sotto forma di *partnerships* fiscalmente trasparenti.

La proposta

La ratio della norma è quella di equiparare il regime fiscale delle *partnerships* estere al regime fiscale previsto per i soggetti elencati nell'art. 5 del T.U.I.R.. Una simile esigenza di equiparazione non può dirsi necessaria con riferimento ai fondi esteri. Gli OICR domestici sono infatti considerati come fiscalmente opachi. Ove si considerassero i fondi esteri come trasparenti ai fini interni, si creerebbe dunque una discriminazione del regime fiscale dei fondi esteri rispetto a quello degli OICR nazionali contraria al principio di libera circolazione dei capitali.

A questi fini, in virtù dell'art. 3 lett. a) della Legge delega, sarebbe piuttosto opportuno eliminare il trattamento discriminatorio che ancora grava sui proventi derivanti dalla partecipazione ai fondi non europei "vigilati", istituiti in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, i quali concorrono alla formazione del reddito soggetto ad aliquote progressive (art. 10-ter, comma 6 della Legge n. 77/1983), rispetto ai proventi dei fondi UE (conformi alla direttiva UCITS e AIFM) che invece sono assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta.

C) Compensi e interessi a soggetti stranieri

Il problema

Per favorire il *lending* estero in favore di soggetti residenti in Italia, consentire una più agevole fruizione delle prestazioni di lavoro autonomo offerte da soggetti non residenti, e incentivare la concessione di diritti di proprietà intellettuale alle imprese italiane, sarebbe auspicabile un intervento fiscale di ampia portata. Si chiede che venga introdotta una disposizione secondo la quale le ritenute sugli interessi e sui compensi corrisposti a soggetti non residenti siano applicate al netto dei costi sostenuti per lo svolgimento dell'attività in questione.

La proposta

La CGUE ha ripetutamente affermato che una normativa nazionale in forza della quale una società non residente viene assoggettata a una ritenuta alla fonte sugli interessi o sui compensi corrisposti da una società residente, restando esclusa la deducibilità fiscale delle spese direttamente connesse all'attività in questione, laddove una simile deducibilità è invece riconosciuta nel caso di corresponsione di interessi o compensi da una società residente ad altra società residente, costituisce una restrizione alla libera circolazione dei capitali e dei servizi (rispettivamente cfr. caso "Brisal", C-18/15; e da ultimo caso "SC Cartrans Preda", C-461/21). La posizione della CGUE è stata accolta con favore dalla dottrina e dalla giurisprudenza domestica sul punto. In considerazione di ciò, si chiede l'adeguamento delle disposizioni nazionali ai principi UE, garantendo la possibilità di scomputare dalle ritenute su compensi e interessi a soggetti non residenti i costi connessi alle attività svolte.

D) Prestiti alle imprese italiane concessi da finanziatori esteri qualificati: una norma da chiarire, da completare e da adeguare al principio comunitario della libera circolazione dei capitali

Il problema

Il ricorso delle imprese italiane al credito estero presso soggetti qualificati esteri (es., fondi d'investimento, banche) beneficia attualmente dell'esonero da tassazione alla fonte italiana sugli interessi, al dichiarato fine di favorire l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi anche a fonti di finanziamento estere. La norma che contiene la misura in parola (art. 26, comma 5-bis, d.P.R. 600/1973) genera da diversi anni un contrasto interpretativo tra Agenzia delle Entrate da un lato e giurisprudenza e dottrina dall'altro; il contrasto consiste nella possibilità (negata dall'Agenzia e ammessa dalla giurisprudenza e dalla dottrina) di applicare la norma anche ai finanziamenti indiretti che i suddetti soggetti qualificati erogano attraverso veicoli anch'essi esteri (spesso partecipati e talvolta controllati), adottando un approccio *look-through* che consenta la piena riferibilità del prestito e dei relativi interessi all'erogante qualificato. Un approccio che è da tempo adottato anche dalla stessa Agenzia in vari ambiti e che si iscrive in un quadro internazionale e comunitario dove l'abuso del diritto, declinato nelle forme più svariate, abbandona decisamente la lettura formalistica dei fenomeni economici per sposare decisamente quella sostanzialistica basata proprio sul *look-through*: si pensi, solo per citare tre esempi, alla Direttiva comunitaria DAC 6 (Direttiva (UE) 2018/822 del Consiglio, attuata in Italia con il d.lgs. 100/2020 e con il d.m. 17.11.2020), alla proposta di Direttiva comunitaria di contrasto alle c.d. "*shell entities*" (Proposta di Direttiva COM(2021) 565 final del 22.11.2021), e all'indirizzo della giurisprudenza comunitaria sulla Direttiva Interessi-Canoni (Corte di Giustizia Europea, sentenza 26 febbraio 2019, cause riunite C-115/16, C-118/16, C-119/16 e C-299/16, note come "casi danesi") la cui

ratio ispiratrice è identica a quella dell'art. 26, comma 5-*bis*, cui si riferisce la presente nota.

Da altra angolazione, si osserva che la medesima norma di esonero da tassazione italiana alla fonte non tratta geograficamente i finanziatori qualificati in modo uniforme: ad esempio, gli investitori istituzionali quali i fondi di debito è sufficiente che siano istituiti in Stati collaborativi con l'Italia (*white list*), mentre le banche (che la norma chiama enti creditizi) devono essere stabilite nella UE discriminando così quelle stabilite fuori dalla UE. Al di là del dubbio interpretativo sul rapporto tra i concetti di banca e di investitore istituzionale, forse dovuto al fatto che la norma ha subito modifiche nel tempo che possono avere difettato di un adeguato coordinamento, sul piano letterale la discriminazione geografica rimane senza una evidente ragione, sollevando per giunta un possibile profilo di compatibilità con la libertà fondamentale di circolazione dei capitali sancita dall'art. 63 del Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, che notoriamente vieta le restrizioni ai movimenti di capitali non solo tra Stati membri ma anche tra Stati Membri e Paesi terzi.

La proposta

In sede di revisione delle disposizioni normative di portata internazionale, da informare anche al rispetto dell'evoluzione comunitaria nel frattempo intervenuta, si chiede la riformulazione della disposizione dell'art. 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. 600/1973 per:

- chiarire che la sua portata applicativa abbraccia anche i finanziamenti indiretti dei soggetti qualificati allorché essi utilizzino veicoli societari;
- allargare il perimetro dei soggetti finanziatori qualificati includendo gli enti creditizi stabiliti al di fuori dell'Unione Europea, fermo restando il requisito del loro stabilimento in Stati collaborativi con l'Italia.

E) Opportunità di coordinare i regimi di esenzione previsti dall'ordinamento tributario a beneficio degli investitori qualificati che finanziano le imprese italiane

Il problema

L'art. 26, comma 5-*bis* del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("DPR 600/1973"), l'art. 26-*bis* del DPR 600/193, nonché l'art. 6 del Decreto Legislativo 1 Aprile 1996, n. 239 ("D Lgs 239/1996"), prevedono regimi di esenzione dalle imposte sui redditi a beneficio di investitori esteri che erogano – sotto varie forme (e.g. finanziamenti a medio-lungo termine, prestiti obbligazionari, prestazioni di garanzia, operazioni di pronti contro termine e mutuo di titoli garantito, ecc...) – finanziamenti a favore di imprese residenti in Italia, ivi inclusi i soggetti bancari, sulla base di criteri soggettivi non perfettamente coincidenti ed in assenza di ragioni di tutela ordinamentale a favore di una determinata categoria di soggetti piuttosto che di un'altra.

Le sopracitate norme sono state emanate al fine di agevolare l'accesso delle imprese italiane al mercato dei capitali rendendole, a loro volta, egualmente attrattive, per quanto

riguarda gli investimenti e le forme in cui questi vengono effettuati, rispetto a quelle residenti negli altri Stati membri dell'Unione Europea.

A questo disallineamento normativo, per quanto riguarda i profili soggettivi, consegue una limitazione alla discrezionalità delle imprese italiane e degli investitori qualificati nell'individuare le forme tecniche di finanziamento che meglio rispondono alle dinamiche di mercato.

In aggiunta, nell'identificazione degli investitori, di volta in volta, qualificati per i regimi di esenzione dalle imposte sui redditi, l'ordinamento talvolta non ricorre alle definizioni chiare e inequivocabili individuate dalla normativa regolamentare (e.g. TUF/TUB), ma delega a documenti di prassi - ormai resi inattuali dall'evoluzione normativa e dalle prassi di mercato - e/o all'interpretazione degli operatori.

La problematica del coordinamento dei profili soggettivi non riguarda solamente le diverse categorie di investitori qualificati (e.g. enti creditizi, OICR, SICAV, assicurazioni, fondi pensione, ecc...), ma anche il loro *status* fiscale ai fini delle imposte dirette e le procedure operative (i.e. modelli di autocertificazione) con cui l'esenzione viene assicurata.

In ottica di riforma tributaria si suggerisce di semplificare e allineare i regimi di cui sopra facendo riferimento, quali investitori qualificati a beneficiare dei regimi di esenzione dalle imposte sui redditi, a medesime categorie di contribuenti individuate sulla base della normativa regolamentare.

La proposta

In sede di riforma tributaria è auspicabile un coordinamento dell'art. 26, comma 5-*bis* del DPR 600/1973, dell'art. 26-*bis* del DPR 600/1973, nonché dell'art. 6 del D.Lgs 239/1996 al fine di garantire il beneficio dell'esenzione dalle imposte sui redditi agli investitori professionali individuati sulla base della normativa regolamentare (e.g. art. 100, comma 3 del TUF) siano essi residenti nei paesi in cui sono istituiti, siano essi privi di soggettività tributaria e soggetti - o la relativa società di gestione (ove esistente) - a forme di vigilanza prudenziale.

F) Accesso al credito concesso a fondi italiani da finanziatori esteri qualificati: superamento delle attuali limitazioni interpretative

Il problema

Sempre con riferimento al sopra menzionato art. 26, comma 5-*bis*, d.P.R. 600/1973 che ha introdotto l'esenzione da ritenute italiane per gli interessi sui finanziamenti a medio-lungo termine concessi da finanziatori qualificati esteri ad "imprese" italiane, la lettera della norma e le successive interpretazioni restrittive rese dall'Agenzia delle Entrate, non consentono di applicare l'esenzione in parola ai fondi italiani, nonché alle SICAF, in quanto non operanti in regime di "impresa" a detti fini.

Tale interpretazione non sembra giustificata da un punto di vista sistematico e ha irragionevolmente reso più oneroso l'accesso al credito per gli operatori del risparmio gestito.

La proposta

Si chiederebbe la riformulazione della disposizione dell'art. 26, comma 5-*bis*, del d.P.R. 600/1973, con lo scopo di estendere l'esenzione anche agli interessi su finanziamenti concessi da finanziatori qualificati a soggetti diversi da società di capitali ed enti commerciali, quali fondi d'investimento, SICAF e, in generale, tutti i veicoli di investimento (ad esempio, società di cartolarizzazione, anche immobiliari), ivi inclusi quelli che non esercitano attività di impresa commerciale.

Coordinamento con le normative europee

A) Proposta di Direttiva sulle Shell Companies

Il problema e la proposta

Con la proposta di Direttiva n. COM(2021) 565 final del 22 dicembre 2021 (conosciuta anche come "ATAD 3") l'Unione Europea intende introdurre norme volte a contrastare quelle società (le c.d. "shell companies"), residenti ai fini fiscali all'interno dell'Unione Europea, dotate di una struttura organizzativa c.d. "leggera" (in termini, ad esempio, di personale, locali e attrezzature), non esercenti un'effettiva attività economica e prive di autonomia decisionale, ma che accedono ai benefici fiscali dei Trattati contro le doppie imposizioni e delle Direttive Europee. AIFI, in coordinamento con l'associazione europea Invest Europe, sta seguendo molto da vicino il processo di approvazione della Direttiva. Nell'ambito di tale quadro internazionale, sarebbe utile, a livello nazionale, valutare l'opportunità di esplicitare che i concetti di assenza di sostanza economica, di "beneficiario effettivo" e altri simili (es. la nozione di "conduit") non si applichino in chiave antielusiva per negare agevolazioni o riduzioni d'imposta ai fondi d'investimento internazionali e ai veicoli da essi controllati (principio che del resto la giurisprudenza sta già in molti casi elaborando, specie facendo leva sui concetti di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali).

B) Proposta di Direttiva Befit (Business in Europe: Framework for Income Taxation) e Transfer Pricing

Il problema

Con la proposta di Direttiva n. COM(2023) 532 final del 12 settembre 2023 (conosciuta anche come "BEFIT") l'Unione Europea intende introdurre un codice unico della tassazione delle imprese europee con ricavi consolidati non inferiori ad Euro 750 milioni,

riducendo i costi di compliance e consentendo una più equa allocazione dei diritti di imposizione fra gli Stati membri.

Inoltre, con la proposta di Direttiva n. *COM(2023) 529 final* del 12 settembre 2023, l'Unione Europea intende armonizzare le norme sui prezzi di trasferimento al fine di ridurre le pratiche aggressive volte all'elusione fiscale, i costi di gestione per le imprese e i contenziosi sulla doppia imposizione.

La proposta

La problematica sollevata in ambito europeo potrebbe essere analizzata dal legislatore nazionale, al fine di rendere più attrattivo il nostro ordinamento.

In particolare, la soglia di accesso al nuovo set di regole fiscali europee (Euro 750 milioni) dovrebbe essere coordinata con la normativa in tema di cooperative compliance, per la cui opzione è previsto attualmente un requisito di Euro 1 miliardo di ricavi.

In aggiunta, sarebbe auspicabile l'avvicinamento dei principi contabili nazionali OIC a quelli internazionali IAS-IFRS, al fine di ridurre i costi di compliance in ordine alla redazione del bilancio d'esercizio.

Infine, in tema di transfer pricing, il legislatore potrebbe apportare delle modifiche alla definizione di "controllo" e di "impresa associata" in linea con la prassi in uso presso gli altri Stati europei, al fine di evitare problemi di coordinamenti circa l'ambito applicativo delle transazioni a valori di mercato.

C) Proposta di Direttiva Faster

Il problema

Con la proposta di Direttiva n. *COM(2023) 324 final* del 19 giugno 2023 (conosciuta anche come "FASTER") l'Unione Europea intende introdurre procedure più efficienti di ritenuta alla fonte, fornendo nel contempo agli Stati membri gli strumenti necessari per combattere efficacemente le frodi e gli abusi fiscali.

A tali fini, gli intermediari finanziari che agiscono in qualità di sostituti d'imposta saranno obbligati a registrarsi presso gli Stati Membri al fine di applicare esenzioni e riduzioni delle ritenute sui dividendi e gli interessi derivanti da titoli e obbligazioni negoziati in mercati regolamentati, in relazione ai quali i contribuenti dovranno produrre (i) un certificato di residenza digitale e (ii) l'attestazione di integrare il requisito di beneficiario effettivo. I registri aiuteranno le Amministrazioni finanziarie a verificare e validare i diritti all'esenzione e alla riduzione delle ritenute, nonché a individuare casi di possibile abuso.

La proposta

La problematica sollevata in ambito europeo dovrebbe essere analizzata anche dal legislatore italiano, a prescindere dall'approvazione della Direttiva.

In particolare, potrebbe essere introdotta, nell'ordinamento tributario, una procedura semplificata volta a disciplinare, standardizzare e velocizzare le richieste di rimborso delle ritenute, in linea con le indicazioni dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della Legge n. 111/2023 (c.d. "*Legge delega per la riforma fiscale*"), che prevede la riduzione dei tempi di rimborso per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale.

Infine, la previsione di una tempistica certa circa il rimborso aiuterebbe a rendere più attrattivo il nostro ordinamento al cospetto di un investitore estero.

2023 - 2024